



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 31-03-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GARUTI DANIELE	P	FINI SERENA	P
BERGAMI ANDREA	P	ROLANDO SARA	P
BALDON MARCO	P	GARUTI ELETTRA	P
MEZZADRI ANDREA	P	MALAGUTI GIUSEPPE	P
ZANELLA PAOLA	P	GESSI SILVIA	P
CAVALLO FRANCESCO	P	MINARELLI FEDERICA	P
GARANI ALESSIA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assessore esterno: PIERGIORGIO BRUNELLO

Assume la presidenza il Signor GARUTI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora ALLOCCA DR.SSA ROSA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GARANI ALESSIA

GARUTI ELETTRA

MINARELLI FEDERICA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 25-03-2015

Il Responsabile del servizio
F.to **RIZZIOLI GEOM. GIANNI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 25-03-2015

Il Responsabile del servizio
F.to **BONIFAZZI DR.SSA DANIELA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1 gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i Decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1 gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate);
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

TENUTO CONTO altresì:

- a) dell'art. 1 c 9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014 che ha modificato l'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011 il quale dispone testualmente: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;
- b) del comma 662 dell'art. 1 L. 190/2014 (Stabilità 2015) il quale proroga al 30 giugno 2015 l'esenzione dall'IMU prevista dal D.L. 74/2012 degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili;

RICORDATO l'art.1 comma 380 della L.228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L.n.201/2011;
- che alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'13 del D.L.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 31-03-2015 COMUNE DI POGGIO RENATICO

calcolato ad aliquota di base dello 0,76%, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art.13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3% punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%. Tutto il gettito dell'imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, al netto della quota che alimenta i F.S.C, (Fondo di Solidarietà Comunale) è pertanto destinato ai Comuni;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le Deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 31-03-2015 COMUNE DI POGGIO RENATICO

214/2011) e di cui all'art. 1, comma 380, della Legge n. 224/2012, sono disciplinate le facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05.06.2012;

RICORDATO che, per l'anno d'imposta 2014 le aliquote sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 16.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

VALUTATO che tali obiettivi possano essere conseguiti mediante l'applicazione delle seguenti aliquote:

- terreni agricoli e aree edificabili 1,06%;
- altri immobili 1,06% (esempio: abitazioni non principali sia sfitte che date in locazione);
- Fabbricati di Categoria D (esclusi D10 rurali ad uso strumentale) 1,06%;
- abitazioni principali (A1, A8 e A9) 0,4%.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014) e dall'art. 1 comma 679 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale approvata nella seduta odierna, con la quale è stata fissata la seguente aliquota TASI per l'anno di imposta 2015:

- Abitazione principale e assimilate e relative pertinenze 2,5 per mille;

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni:

Fattispecie	Aliquote e Detrazioni 2015
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Terreni agricoli e aree fabbricabili	1,06%
Altri immobili	1,06%
Fabbricati di Categoria D (esclusi D10 rurali ad uso strumentale)	1,06% (0,3% quota Comune, 0,76% quota Stato)
Immobili oggetto di ordinanze sindacali in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa sisma 2012 per il periodo prescritto da specifiche norme	0,0 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a € 1.838.000,00 al netto della quota che alimenta il F.S.C. (Fondo di Solidarietà Comunale);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale in data 17/03/2015 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213/2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il seguente risultato della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti e votanti	n. 13
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 4 (Minoranza Elettra Garuti – Sindaco)
astenuti	n. 0

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 31-03-2015 COMUNE DI POGGIO RENATICO

DELIBERA

1. Le premesse sopra riportate fanno parte integrante del presente atto;
2. Di approvare le seguenti aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214, come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquote e Detrazioni 2015
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Terreni agricoli e aree fabbricabili	1,06%
Altri immobili	1,06%
Fabbricati di Categoria D (esclusi D10 rurali ad uso strumentale)	1,06% (0,3% quota Comune, 0,76% quota Stato)
Immobili oggetto di ordinanze sindacali in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa sisma 2012 per il periodo prescritto da specifiche norme	0,0 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. Di stimare in € 1.838.00,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014 (convertito in legge n. 68/2014) e dall'art. 1, comma 679, Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
5. Di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge n.296/2006, il 1 gennaio 2015;
6. Di dare atto che ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento è il Geom. Gianni Rizzioli, Responsabile A.P.O. dell'Area Gestione del Territorio;
7. Di trasmettere telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
8. Di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune;
9. Con separata votazione palese avente il seguente esito:
consiglieri presenti e votanti n. 13

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 31-03-2015 COMUNE DI POGGIO RENATICO

voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 4 (Minoranza Elettra Garuti – Sindaco)
astenuti	n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
GARUTI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLOCCA DR.SSA ROSA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 15/4/2015

IL MESSO COMUNALE
BACCILIERI ANNA



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 31-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLOCCA DR.SSA ROSA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 05/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLOCCA DR.SSA ROSA



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2015 ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 28/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLOCCA DR.SSA ROSA

